

Avv. Romina Raponi

Via Vittoria Colonna 32 - 00193 Roma (RM)

tel. 06 62277649 - fax 0668892383

Mail: romina.raponi@rrlegal.it

PEC: romina.raponi@avvocato.pe.it

Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-Napoli

Ill.mo Presidente della Sezione III

ISTANZA PER L'ESECUZIONE DELLE MISURE CAUTELARI PRESIDENZIALI

EXARTT. 59,112 E 114 C.P.A. IN RELAZIONE AL RICORSO R.G. N. 1402/2023

Nell'interesse della dottoressa **Armenante Maria Rosaria**, nata a Cava dei Tirreni (SA) il 07/08/1972 e residente in Cava dei Tirreni (SA), Via Giovanni Bassi n. 23, C.F. RMNMRS72M47C361V, in proprio e nella qualità di referente dell'associazione costituita con le dottoresse Ragosa Giuseppina e Jolanda De Vendel, nonché della d.ssa **Ragosa Giuseppina**, nata a Pagani (SA) il 2.8.1959 ed ivi residente in Via San Rocco 8, C.F. RGSPPP59M42G230K, rappresentate e difese in virtù di procura in calce al ricorso principale e depositata nel fascicolo telematico, dall'avv. Romina Raponi del Foro di Roma (CF: RPNRMN71P44L719T) ed elett.te dom.te all'indirizzo digitale PEC romina.raponi@avvocato.pe.it ove chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione ai sensi dell'art.136 c.p.c. (fax al n. 06.88921276);

contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente, nonché REGIONE CAMPANIA-Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, U.O.D, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.Rosaria Saturno, pec rosariasaturno@pec.regione.campania.it ;

e nei confronti

Gallotta Dario + ALTRI (**non costituiti in giudizio**).

Nonchè, ove occorrer possa, e ai fini del presente atto, al **Ministero della Salute**.

Nell'ambito del ricorso n.r.g. 1402/2023

Con cui è stato richiesto con il ricorso principale l'annullamento

- 1) del Decreto Dirigenziale n. 92 del 03/03/2023 emesso dalla Regione Campania, che esclude l'odierna ricorrente dalla graduatoria e da avvio alla procedura di interpello (all.1);
- 2) dell'avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione in data 7.3.23, con cui si comunica che la procedura di interpello avrà inizio in data 9.3.23 (invio di invito ai vincitori tramite PEC) a cui dovrà seguire l'indicazione da parte degli interpellati delle sedi prescelte, entro 5 giorni (e quindi entro il 14.3.23);
- 3) di tutte le note inviate via PEC agli interpellati medio tempore trasmesse, unitamente alla modulistica allegata tra cui il modello prestampato per l'indicazione della scelta delle sedi;
- 4) di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti, tra cui il Bando di concorso n. 29 del 23 maggio 2013, approvato con Decreto Dirigenziale AGC Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico.

Con primi motivi aggiunti del 6.7.23, l'annullamento

- 5) Del **Decreto Dirigenziale n. 354 del 21/06/2023**, pubblicato sul B.U.R.C. n. 48 del 26/03/2023, avente a oggetto "CONCORSO STRAORDINARIO PER

Avv. Romina Raponi

Via Vittoria Colonna 32 - 00193 Roma (RM)

tel. 06 62277649 - fax 0668892383

Mail: romina.raponi@rrlegal.it

PEC: romina.raponi@avvocato.pg.it

L'ASSEGNAZIONE DI SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL PRIVATO ESERCIZIO DELLA REGIONE CAMPANIA BANDITO CON DECRETO DIRIGENZIALE AGC ASSISTENZA SANITARIA SETTORE FARMACEUTICO N. 29 DEL 23.05.2013 - ESECUZIONE DELLA SENTENZA RESA DAL TAR CAMPANIA - NAPOLI N. 01341/2023 – AGGIORNAMENTO SEDI E RIAPERTURA TERMINI PRIMO INTERPELLO, nella parte in cui ha confermato quanto disposto con il D.D. n. 92 del 3/3/2023 ed ha riaperto i termini del primo interpello;

- 6) Del **Decreto Dirigenziale n. 360 del 23.6.23** dai contenuti identici al decreto dirigenziale n.354/23 su citato ma contenente una rettifica di errore materiale delle descrizioni delle sedi di 21 e 22 di Caserta.
- 7) Di tutte le comunicazioni trasmesse a mezzo pec ai destinatari dell'interpello con i relativi allegati tra cui il modello per indicare le sedi, e di tutti i provvedimenti di assegnazione delle sedi medio tempore emessi dalla Regione Campania per effetto diretto dei decreti dirigenziali (tutti) su riportati. Nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché conosciuto dalla ricorrente con riserva di presentare motivi aggiunti e memorie.

Con secondi motivi aggiunti, l'annullamento previa sospensiva, anche inaudita altera parte

- 8) Dell'**Avviso della Regione Campania, pubblicato il 31.10.23** sul sito istituzionale della Regione, con cui si rende noto ai candidati del Concorso Straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio della Regione Campania, bandito con Decreto Dirigenziale AGC Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico n. 29 del 23.05.2013, che in esecuzione delle sentenze della magistratura amministrativa (cfr. sentenza del Consiglio di Stato n. 6016/2023 e sentenza del Tar Campania – Napoli n. 05388/2023), si darà prosecuzione al **I interpello** che avrà inizio in data **19 novembre 2023** e si concluderà in data 24 novembre 2023 e in data 17 novembre sarà inviato alla casella pec del titolare della candidatura singola, o del referente della candidatura in forma associata, un avviso con le indicazioni relative alla scelta delle sedi. Nonché ove occorra della nota ricevuta dalla regione in data 6.11.23 con cui la Regione precisa che l'interpello riguarderà le posizioni successive alla 17

Con terzi motivi aggiunti

- 9) Dell'avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania in data 10.11.2023 con cui si rende noto ai candidati del Concorso Straordinario che con decreto dirigenziale n. 748 del 10/11/2023 è stata approvata la graduatoria rettificata ed è stato aggiornato l'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per il predetto concorso. Nonché del decreto dirigenziale 748/23. Nonché, ove occorrer possa, della relazione della Regione Campania DG 04 Direzione Generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale prot. 2023.0547993 del 14.11.23 depositata dalla regione nel fascicolo telematico del presente giudizio

Avv. Romina Raponi

Via Vittoria Colonna 32 - 00193 Roma (RM)

tel. 06 62277649 - fax 0668892383

Mail: romina.raponi@rrlegal.it

PEC: romina.raponi@avvocato.pg.it

E con il presente atto, anche inaudita altera parte, la dichiarazione di nullità e/o inefficacia

10) dell'avviso regionale del 16.11.23 (**all.1**) e di tutti gli atti afferenti all'interpello e all'assegnazione delle sedi cui ha provveduto la Regione Campania, anche con l'utilizzo della piattaforma ministeriale che devono considerarsi come *tamquam non esset*

FATTO

Per ragioni di sinteticità si rinvia al ricorso principale quanto alla descrizione dei fatti ove si è rappresentato che la ricorrente, dopo aver partecipato al concorso pubblico regionale straordinario per titoli, per l'assegnazione di 209 sedi farmaceutiche, indetto dalla Regione Campania è stata esclusa dalla graduatoria e dall'assegnazione delle sedi, con **Decreto Dirigenziale n. 92 del 03/03/2023** in ottemperanza della **sentenza del TAR Campania Napoli n. 1341/2023**, per aver ceduto le quote di una **farmacia RURALE SUSSIDIATA** - acquistata e non vinta in altro concorso regionale (non si poneva, dunque, il problema della doppia assegnazione).

Si è rappresentato che tale esclusione era da considerarsi illegittima perché sia l'art. 11 comma 3 d.l. 1/2012, sia il bando di concorso (art.2) prevedono espressamente la possibilità di partecipare ai titolari di farmacia rurale sussidiata.

La d.ssa Ragosa, quindi, ha partecipato al concorso avendo i requisiti di legge e al fine di vedersi assegnata la sede ha ceduto le quote della società titolare di farmacia rurale. Si rappresenta che la dottoressa Ragosa non ha neppure conseguito il doppio vantaggio economico cui spesso fa riferimento la giurisprudenza amministrativa, perché **le quote sono state cedute al loro valore nominale, senza conseguire alcun profitto** (come si evince dagli atti depositati in giudizio).

Sono stati impugnati, quindi, tutti gli atti in epigrafe riportati, con cui la Regione ha confermato le esclusioni ed ha voluto procedere all'interpello, senza riammettere in graduatoria le ricorrenti e senza neppure ammetterle con riserva, o adottare altra misura idonea a preservare il bene della vita cui le ricorrenti aspirano.

Con l'avviso pubblicato il 31.10.23, impugnato con i secondi motivi aggiunti, la Regione conferma di voler procedere all'assegnazione delle sedi, preavvertendo che l'interpello avrà inizio **il 19 novembre**.

Tale avviso veniva quindi impugnato dalle ricorrenti e il Presidente della Sez. III del TAR Napoli con **decreto n.2084 del 16.11.23** disponeva la sospensione dell'interpello con la seguente motivazione e nei termini ivi indicati: "*Rilevato che la tutela della posizione giuridica di parte ricorrente, rispetto al pregiudizio di estrema gravità ed urgenza lamentato e consistente nella assegnazione definitiva delle sedi farmaceutiche, programmata per esaurirsi in data anteriore alla fissazione della camera di consiglio collegiale, può essere realizzata imponendo all'Amministrazione di arrestarsi alla assegnazione della posizione immediatamente precedente quella virtualmente assegnabile alla ricorrente, onde impedire che la tutela cautelare eventualmente accolta*

Avv. Romina Raponi

Via Vittoria Colonna 32 - 00193 Roma (RM)

tel. 06 62277649 - fax 0668892383

Mail: romina.raponi@rrlegal.it

PEC: romina.raponi@avvocato.pg.it

in sede collegiale sia inutiliter data". Ha poi fissato la Camera di consiglio per il **5.12.23**. Subito dopo le ricorrenti hanno anche impugnato con terzi motivi aggiunti la nuova graduatoria medio tempore pubblicata.

Il 16.11.23, però, sorprendentemente, la Regione pubblicava l'avviso con cui ribadiva che avrebbe proceduto all'interpello il 19.11.23, con riserva di adottare adeguate tutele per le situazioni *sub iudice*.

Benché tale avviso fosse a parere di chi scrive palesemente illegittimo e violativo del decreto Presidenziale, a causa della sua formulazione ambigua (non si dava atto che si sarebbe proceduto all'interpello in esecuzione del decreto presidenziale, né che l'interpello si sarebbe dovuto arrestare alla posizione n. 44, prima della posizione n. 45 delle ricorrenti), e tenuto conto che comunque la regione si riservava di adottare misure a tutela delle posizioni *sub iudice*, le ricorrenti preferivano non adire nuovamente il presidente del TAR ma inviare una diffida (**all.2**) alla regione chiedendo di rettificare l'avviso e minacciando finanche la denuncia alla procura della Repubblica e alla Corte dei Conti.

La Regione, in spregio alla diffida ma soprattutto al decreto del Presidente n. 2084/23 non provvedeva ad alcuna rettifica e in data 19.11.23 provvedeva all'interpello (per quel che è dato sapere l'interpello è arrivato oltre la posizione 150 e alle odierne ricorrenti non è stato consentito partecipare: si allegano i documenti estratti dalla Piattaforma del ministero – **doc. 3 e 4**; una pec arrivata ad altro concorrente della nuova graduatoria in posizione 27– **doc. 5**; una pec pervenuta ad altro concorrente in posizione 51 – **all. 6** e quindi oltre la posizione 48 tenuta dalle ricorrenti nell'originaria graduatoria. La medesima pec non è mai pervenuta alle ricorrenti).

E' evidente, quindi, che la Regione Campania ha deciso di ignorare quanto disposto dal Presidente della sez. III nel decreto n. 2084 del 16.11.23 così come ha deciso di ignorare anche l'ulteriore decreto monocratico che ha sospeso la graduatoria e l'interpello di cui si discute n. 2091/2023 (che ha fissato la C.C. al 19.12.23), costringendo le odierne ricorrenti a doversi rivolgere nuovamente all'adito TAR

DIRITTO

ESECUZIONE DELLE MISURE CAUTELARI EXARTT. 59,112 E 114 C.P.A.

L'amministrazione ha intenzionalmente inteso non dare attuazione alla misura cautelare concessa con decreto del TAR Napoli del 16.11.23; nonostante la notificazione del decreto (effettuata direttamente alla Regione da parte delle ricorrenti – **all.7**) e la diffida a conformarsi al contenuto della stessa (doc. 2 su cit), l'amministrazione non solo non ha in alcun modo adempiuto, ma ha adottato un provvedimento violativo o elusivo del giudicato cautelare, e non ha neppure adempiuto a quanto la stessa Regione aveva preannunciato nell'avviso del 16.11.23. Infatti, la Regione ha proseguito nell'interpello ma non si è arrestata alla posizione n. 47 come ordinato dal TAR Campania (la posizione 48 è quella occupata dalle odierne ricorrenti nella graduatoria originaria). Anche a voler ammettere la legittimità dell'interpello, la Regione non ha comunque inviato alle ricorrenti la PEC per poter partecipare,

Avv. Romina Raponi

Via Vittoria Colonna 32 - 00193 Roma (RM)

tel. 06 62277649 - fax 0668892383

Mail: romina.raponi@rrlegal.it

PEC: romina.raponi@avvocato.pg.it

confermando in questo modo l'esclusione. Conseguentemente, se pure la Regione si era riservata di adottare adeguate tutele per le posizioni *sub iudice*, in concreto non lo ha fatto, tanto che le ricorrenti non hanno potuto effettuare la scelta sulle sedi, con riserva di vedersi assegnata una di esse all'esito del giudizio.

L'avviso del 16.11.23, quindi, così come l'interpello sin ora eseguito, deve essere considerato inefficace ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a.

Pertanto, si chiede di disporre le opportune misure attuative ai sensi degli artt. 59, 112 e 114 c.p.a. (compresa la nomina di un commissario *ad acta* ove necessario). In particolare, si chiede di annullare l'interpello per reiterarlo consentendo anche alle odierne ricorrenti di partecipare.

La partecipazione all'interpello delle odierne ricorrenti comporta la scelta di un numero di sedi pari alla posizione in graduatoria; quindi, molto dipende anche dal numero in graduatoria che le ricorrenti ad oggi hanno assunto.

Se si considerano confermate tutte le esclusioni che precedono l'associazione delle odierne ricorrenti (v. decreto 92/2023 impugnato con ricorso principale) che sono 13, allora le odierne dottoresse ricorrenti dalla posizione 48 (vedere decreto 78/22 ns doc. 9 allegato al ricorso principale) si troverebbero alla posizione 35 e potrebbero indicare 35 sedi tra quelle da assegnare.

Oppure si dovrebbe tenere conto degli altri ricorsi pendenti, laddove vi siano tra i 13 esclusi. Oppure, in ultima analisi, se si considerasse invariata la graduatoria originaria con posizionamento delle ricorrenti alla posizione 48, potrebbero scegliere 48 sedi tra quelle da assegnare, con riserva dell'effettiva assegnazione (e dell'apertura) all'esito del giudizio.

Si rappresenta la necessità che la presente istanza sia esaminata dal Presidente della sez. III del TAR Napoli, sia perché si chiede l'esecuzione del decreto Presidenziale n. 2084/23, sia perché non vi sarebbero i tempi per attendere la Camera di Consiglio. Infatti, come si può vedere, la Regione ha fissato l'interpello dal 19 al 24 novembre. Inoltre, già in data odierna, l'interpello ha superato la posizione n. 48 in cui le ricorrenti si trovano e quindi la loro posizione allo stato è definitivamente compromessa ove non intervenga una misura cautelare monocratica di esecuzione del decreto n. 2084/23.

P.Q.M.

Si chiede al Tribunale adito (ed in particolare al Presidente della Sez. III), respinta ogni contraria istanza, **di ordinare (con decreto presidenziale o altra misura ritenuta idonea) l'esatta esecuzione del decreto del Presidente della Sez. III del TAR Napoli n. 2084 del 16.11.23** (nonché n. 2091/23) e quindi, di considerare nulli o inefficaci tutti gli interpelli sin ora avvenuti, o almeno di considerare nulli o inefficaci quelli che sono andati oltre la posizione n. 47 della originaria graduatoria.

Solo **in via meramente subordinata** si chiede, fermo rimanendo l'interpello già eseguito, di consentire anche alle odierne ricorrenti di ricevere la pec che consenta loro di accedere alla piattaforma ministeriale e scegliere minimo 35 e massimo 48 sedi,

Avv. Romina Raponi

Via Vittoria Colonna 32 - 00193 Roma (RM)

tel. 06 62277649 - fax 0668892383

Mail: romina.raponi@rrlegal.it

PEC: romina.raponi@avvocato.pg.it

fermo rimanendo che la sede definitiva sarà assegnata solo all'esito del presente giudizio.

Si chiede la nomina, solo se necessario, di un commissario *ad acta* e assegnando allo stesso un termine breve per provvedere, con previsione di ogni conseguente onere a carico della resistente amministrazione.

Con vittoria di spese e onorari della presente fase cautelare.

Si producono i seguenti indicati nel presente ricorso e come da separato fogliario.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»), si dichiara che non è dovuto il contributo unificato, trattandosi di una istanza di esecuzione di misure cautelari *ex artt. 59, 112 e 114 c.p.a.*

Roma 20.11.23

Avv. Romina Raponi